



# COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

N. 146 Reg. Delibere

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Erogazione contributo all'A.S.D. Nuova Cometa Santa Maria e alla Parrocchia di Zevio.

L'anno Duemilaventidue il giorno Quindici del mese di Settembre alle ore 18:00 nella Residenza Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	PAOLA CONTI	Sindaco	Si
2	THOMAS BOTTACINI	Vice Sindaco	Si
3	MICHELA ANDREOLI	Assessore	Si
4	ANTONIO STRAMBINI	Assessore	Si
5	NICOLO' FRACCARO	Assessore	Si
6	ALBERTO TODESCHINI	Assessore	Si
	Presenti N. 6	Assenti N. 0	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale ELEONORA VOTANO

### IL PRESIDENTE

Premesse la formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Delibera di GIUNTA nr. 146 del 15/09/2022  
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

**OGGETTO:** Erogazione contributo all'A.S.D. Nuova Cometa Santa Maria e alla Parrocchia di Zevio.

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente la disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici, che recita:

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1.

### RICHIAMATI:

- l'articolo 3 comma 5 del TUEL: "I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

- l'articolo 1 della legge n. 106/2016, in forza della quale il Governo ha prodotto il Codice del Terzo settore, articolo che motiva la delega all'esecutivo "al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona".

- il comma 315 della legge n. 208/2015, ai sensi del quale: "i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore".

### DATO ATTO CHE:

- Dal 3 agosto 2017 è abrogata la legge n. 266 dell'11 agosto 1991, "legge quadro sul volontariato", ed è entrato in vigore "Codice del Terzo settore", approvato con il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

- Il Codice definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017). Il volontario agisce in modo personale, spontaneo e gratuito, unicamente per scopi di solidarietà, "senza fini di lucro, neanche indiretti".

- Il Codice prevede che si possano rimborsare al volontario solo "le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata", anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

- Anche secondo il Codice, come per la legge 266/1991, la qualità di volontario "è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria".

- L'articolo 18 del decreto legislativo 117/2017 stabilisce che gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività

di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi e che la copertura assicurativa è qualificata come “elemento essenziale” delle convenzioni tra enti del Terzo settore e amministrazioni pubbliche, i cui costi, come in passato, sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

RICHIAMATO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;

RICHIAMATA la circolare n. 34/E del 21 novembre 2013, emanata dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale, in base alla quale le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere erogati ai sensi del citato articolo 12 della legge 241/90 non assumono la natura di corrispettivo.

RICHIAMATO il parere n. 89/2013 della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, nel quale si legge che “non si dà il caso della sponsorizzazione per il sostegno d’iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti dell’ente locale nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione..... Restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell’impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale”.

VISTI i pareri 6, 7 e 11/2011 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria per i quali:

- si chiarisce che la disposizione di cui all’articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 in tema di divieto di sponsorizzazioni non coinvolge ovviamente le sponsorizzazioni nell’ambito delle quali l’ente locale sia lo sponsor, cioè il beneficiario di un finanziamento; ad essere vietate sono le sponsorizzazioni nelle quali l’ente locale abbia il ruolo di sponsor, cioè l’erogatore del finanziamento;
- occorre confermare un’accezione tecnica del concetto di sponsorizzazione, il quale coinvolge qualsiasi erogazione economica, il cui fine consista nel segnalare ai cittadini la presenza dell’ente locale, allo scopo di promuovere l’immagine dell’amministrazione;
- non si ricade, invece, nella sponsorizzazione laddove l’ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell’ente, svolte nell’interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, enunciato dall’articolo 118, comma 4, della Costituzione;
- (parere Sez. Liguria 11/2011) “sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale”;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, come tradizione, intende promuovere il coinvolgimento dei cittadini in comportamenti solidali e in occasioni di aggregazione sociale mediante l’organizzazione di manifestazioni in forma diretta o sostenendo iniziative di terzi, nel rispetto del quadro normativo e giurisprudenziale in materia;

DATO ATTO che la valorizzazione promozione della pratica sportiva tra i cittadini favorisce la diffusione di valori sportivi e concorre alla creazione di spazi e occasioni di socializzazione e integrazione e al miglioramento della qualità della vita;

RITENUTO che lo Sport sia un diritto fondamentale, la cui attività deve essere garantita a tutti, e che pertanto il Comune deve avvalersi direttamente o attraverso le realtà associative locali a favorire il più possibile l'accesso dei propri cittadini agli impianti sportivi e alla pratica sportiva, secondo i principi contenuti nell'art. 3 e 118 della costituzione;

CONSIDERATE meritevoli di approvazione le seguenti proposte:

- **A.S.D. Nuova Cometa Santa Maria** con sede in Via dall'Oca Bianca n°54/L Zevio (VR) P.I. 03878710239 la quale in data 01.09.2022 con nota prot. 17904 ha sollecitato, in virtù di comodato sottoscritto con la Parrocchia di Santa Maria di Zevio, l'erogazione di un contributo, a copertura dei costi sostenuti per le utenze, la manutenzione ordinaria della struttura e del terreno di gioco per la stagione sportiva 2021/2022 periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2022, a fronte di una spesa Utenze e manutenzione complessiva di € 12.894,50;
- **Parrocchia "SS Pietro e Paolo" di Zevio** con sede in P.zza S. Toscana n° 99 Zevio (VR) C.F. 80011160233 la quale, in data 08.07.2022, con nota prot. 14277, ha richiesto l'erogazione di un contributo per le spese sostenute di manutenzione ordinarie e straordinarie ed utenze varie per la concessione dell'utilizzo alle società sportive locali del campo sportivo da calcio della superficie di mq. 2.400, sito in Corso Cavour con annessi spogliatoi e docce dal 01.09.2021 al 30.06.2022, a fronte di una spesa/disavanzo pari ad € 9.000,00 come si deduce dal bilancio consuntivo allegato alla domanda;

VISTO che, a seguito di esame del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di C.C. n. 33 in data 14 maggio 1992 - successive integrazioni e modificazioni, le domande presentate risultano conformi (art. 3 del regolamento) e che le Associazioni citate risultano iscritte all'Albo delle Associazioni (art 2 comma 1 e 6 Regolamento Albo delle Associazioni);

CONSIDERATO che la scelta si inserisce nel più ampio contesto di sostegno alle formazioni sociali all'associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità, si valorizza il tempo libero quale momento di crescita personale e sociale del cittadino (art. 2 comma 9 dello Statuto Comunale);

EVIDENZIATO come la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) inviti i Comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, lo svolgimento di attività di interesse generale, dando rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà c.d. "orizzontale";

PRESO ATTO del contenuto del parere della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per la Lombardia n 1075 del 23.12.2010 nonché del parere della stessa sezione n°137 del 16.03.2011;

DATO ATTO che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato Documento Unico di Programmazione del triennio 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario di previsione del triennio 2022-2024;

Delibera di GIUNTA nr. 146 del 15/09/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 25.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) contenente il Piano degli Obiettivi e Piano della performance per l'anno 2022, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 169 del Testo Unico degli enti locali;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 11.07.2022, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto: "Variazione di bilancio n. 5 – 2022";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 11.07.2022, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024, a seguito di variazione n. 5 al Bilancio finanziario di previsione 2022-2024";

CONSIDERATO che per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, l'art. 1, comma 125, della legge 124/2017 (novellato dal DL 34/2019, convertito dalla legge 58/2019) ha stabilito che Associazioni, Fondazioni e ONLUS abbiano il dovere di pubblicare, entro il trenta giugno di ogni anno, le informazioni relative a "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni".

L'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario "sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato" (art. 1 comma 127 della legge 124/2017).

DATO ATTO che le informazioni che devono essere rese note sono: denominazione e codice fiscale del ricevente; denominazione del soggetto pubblico erogante; importo erogato, secondo il criterio di cassa; data di riscossione e causale;

VISTO l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7.12.2012, n. 213"

RITENUTO opportuno concedere, un contributo complessivo di € **20.000,00** suddiviso come segue:

€ **11.000,00** all'Associazione U.S.D. Nuova Cometa Santa Maria con sede in via D. N. Mazza 14 Zevio P.I. 93114240232 per gestione del campo sportivo Parrocchiale di Santa Maria di Zevio (preso in comodato dalla Parrocchia) comprendente la partecipazione delle spese collegate alle utenze e alla manutenzione ordinaria della struttura e del terreno di gioco per la stagione sportiva 2021/2022 periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2022;

€ **9.000,00** alla Parrocchia "SS Pietro e Paolo" di Zevio con sede in P.zza S. Toscana n° 99 Zevio (VR) C.F. 80011160233 per le spese sostenute di manutenzione ordinarie e straordinarie ed utenze varie per la concessione dell'utilizzo alle società sportive locali del campo sportivo da calcio della superficie di mq. 2.400, sito in Corso Cavour con annessi spogliatoi e docce dal 01.09.2021 al 30.06.2022;

ad approvazione dell'impegno di spesa nei tempi previsti dalle disposizioni Comunali;

DATO ATTO che il Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Servizi Demografici-Cultura, Sport e Tempo Libero provvederà con propria determinazione all'assunzione dell'impegno di spesa;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012, allegati alla presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

## **D E L I B E R A**

Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. DI EROGARE, un contributo complessivo di € **20.000,00** così suddiviso:  
€ **11.000,00** all'Associazione U.S.D. Nuova Cometa Santa Maria con sede in via D. N. Mazza 14 Zevio P.I. 93114240232 per gestione del campo sportivo Parrocchiale di Santa Maria di Zevio (preso in comodato dalla Parrocchia) comprendente la partecipazione delle spese collegate alle utenze e alla manutenzione ordinaria della struttura e del terreno di gioco per la stagione sportiva 2021/2022 periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2022;  
€ **9.000,00** alla Parrocchia "SS Pietro e Paolo" di Zevio con sede in P.zza S. Toscana n° 99 Zevio (VR) C.F. 80011160233 per le spese sostenute di manutenzione ordinarie e straordinarie ed utenze varie per la concessione dell'utilizzo alle società sportive locali del campo sportivo da calcio della superficie di mq. 2.400, sito in Corso Cavour con annessi spogliatoi e docce dal 01.09.2021 al 30.06.2022;  
ad approvazione dell'impegno di spesa nei tempi previsti dalle disposizioni Comunali;
2. DI DARE ATTO che l'impegno di spesa e relativa liquidazione sono di competenza del Funzionario - Dirigente dell'Unità Organizzativa servizi Demografici-Cultura, Sport e Tempo Libero che provvederà con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dalle disposizioni e regolamenti vigenti in materia e richiamate in premessa, con particolare riferimento al comma primo dell'Art. 12 della L. 241/90, come declinato nel Regolamento Comunale impegnando la spesa complessiva di € **20.000,00** con imputazione al PEG cap. 2058.00.01 "Trasferimento ad altri soggetti contributi Enti/Associazioni ecc. Manifest. Diverse settore sportivo e ric." del bilancio Finanziario di previsione 2022/2023/2024, annualità 2022, dove esiste idonea disponibilità;
3. DATO ATTO che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente;
4. DI DARE ATTO che il contributo di cui trattasi è erogato ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e, pertanto, visto anche il contenuto della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21.11.2019, non assume la natura di corrispettivo;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 onde consentire all'Associazione e alla Parrocchia sopra indicate il rientro delle spese sostenute.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

PAOLA CONTI

IL Segretario Generale

ELEONORA VOTANO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

**Oggetto:** Erogazione contributo all'A.S.D. Nuova Cometa Santa Maria e alla Parrocchia di Zevio.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 02/09/2022

**IL FUNZIONARIO DIRIGENTE  
U.O SERVIZI DEMOGRAFICI -CULTURA, SPORT, TEMPO  
LIBERO  
GIUSEPPE VOZZA**

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.*



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

**Oggetto:** Erogazione contributo all'A.S.D. Nuova Cometa Santa Maria e alla Parrocchia di Zevio.

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 02/09/2022

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE  
U.O. ECONOMICO - FINANZIARIA  
Dott.ssa GIULIA BRUNELLO

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.*



**COMUNE DI ZEVIO**  
**Provincia di Verona**

**Deliberazione di Giunta Comunale n. 000146 del 15/09/2022**

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni dal 19/09/2022 al 04/10/2022.

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali  
ELEONORA VOTANO

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali  
ELEONORA VOTANO